

“GLI STUMENTI PER LA LOTTA AL RICICLAGGIO INTERNAZIONALE L’ADEGUAMENTO ALLA IV DIRETTIVA”

Venerdì 24 novembre 2017

Avv. Carmine Aloja– *Consulente GRALE Spin Off Universitario*
“L’introduzione della quarta direttiva e la normativa di recepimento”



GRALE SPIN-OFF
RESEARCH AND CONSULTING SRL

Le principali modifiche e integrazioni alla Legge 92/2008 e succ. mod

Le modifiche e le integrazioni apportate alla Legge 17 giugno 2008 n. 92 e sue succ. mod., dal Decreto Legge 29 settembre 2017 n. 116 hanno la finalità di allineare la Repubblica di San Marino ai più evoluti standard internazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, attraverso l'assolvimento di specifici obblighi a carico dei destinatari della normativa antiriciclaggio.

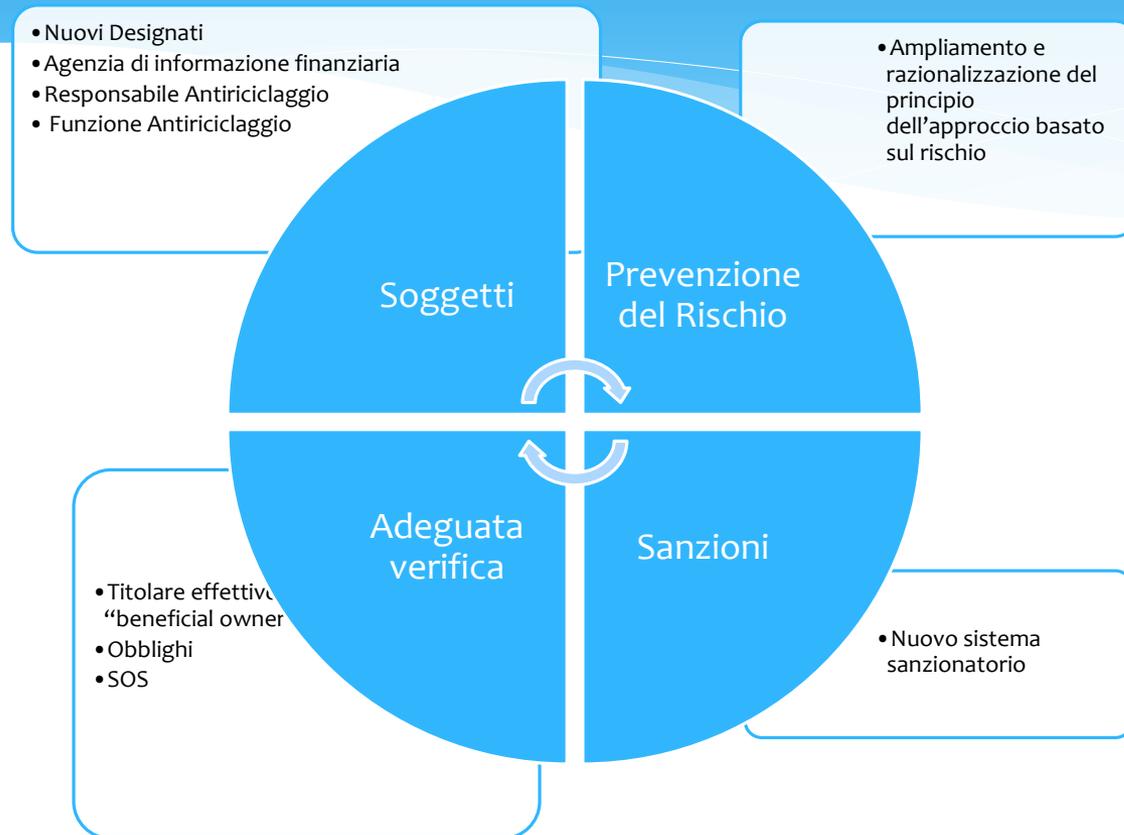
Avevamo veramente bisogno della IV direttiva?

Che interventi innovativi ha apportato ?



GRALE SPIN-OFF
RESEARCH AND CONSULTING SRL

Le principali modifiche e integrazioni alla Legge 92/2008 e succ. mod



Le principali modifiche e integrazioni alla Legge 92/2008 e succ. mod

DEFINIZIONI:

“cliente” o
“clientela”



La persona fisica, la persona giuridica, lo strumento giuridico o l'ente con o senza personalità giuridica con cui i soggetti designati, nell'ambito della propria attività, eseguono un'operazione occasionale o instaurano un rapporto d'affari, o a cui rendono una prestazione professionale, indipendentemente dalla circostanza che sia previsto un compenso;

“operazione
occasionale”



Un'operazione non riconducibile a un rapporto d'affari, compresa una prestazione intellettuale o commerciale anche se ad esecuzione istantanea, resa in favore del cliente;
(Manca una definizione di operazione collegata e frazionata)



Le principali modifiche e integrazioni alla Legge 92/2008 e succ. mod

DEFINIZIONI:

“rapporto d'affari”



Un rapporto d'affari, professionale, commerciale o comunque rientrante nell'esercizio dell'attività di istituto che sia correlato alle attività svolte da un soggetto designato, che non sia destinato ad esaurirsi con il compimento di una singola operazione;
(definizione poco appropriata meglio rapporto continuativo)

“titolare effettivo”



La persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano, direttamente o indirettamente, il cliente ovvero la persona fisica o le persone fisiche nel cui interesse il rapporto d'affari, la prestazione o l'operazione sono rispettivamente instaurati, resi o eseguiti.



Le principali modifiche e integrazioni alla Legge 92/2008 e succ. mod

DEFINIZIONI mancanti:

Conferimento
di un incarico

Esecutore

Soggetto
designato

Operazione

Indicatori di
anomalia



Le principali modifiche e integrazioni alla Legge 92/2008 e succ. mod

TUTTO IL SISTEMA DI PREVENZIONE FINALIZZATO AL CORRETTO ASSOLVIMENTO
DEGLI OBBLIGHI IMPOSTI DALLA NORMA RUOTA INTORNO AL PRINCIPIO DEL CD.

APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO (Art. 25)



1. I soggetti designati devono applicare le misure di adeguata verifica della clientela nei confronti dei nuovi clienti e della clientela esistente, in funzione del livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
2. Nel graduare l'entità delle misure di adeguata verifica i soggetti designati devono tenere conto delle variabili di rischio indicate dall'Agenzia, delle risultanze della valutazione nazionale e dell'autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
3. I soggetti designati devono essere in grado di dimostrare che le misure adottate sono commisurate al livello dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo individuati.



GRALE SPIN-OFF
RESEARCH AND CONSULTING SRL

Le principali modifiche e integrazioni alla Legge 92/2008 e succ. mod

NATIONAL RISK ASSESMENT

“L’Agenzia valuta i rischi di riciclaggio cui sono esposti i soggetti designati” (Art. 5 ter)

Art. 16 bis (Valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo)

1. La valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo:
 - a) si attua attraverso l’adozione di misure volte alla individuazione, analisi e valutazione dei rischi e alla loro mitigazione;
 - b) deve essere aggiornata periodicamente oppure qualora emergano nuovi rischi, si verificano fatti di rilievo, cambiamenti importanti degli scenari di riferimento o lo si ritenga comunque opportuno.
4. La valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo è finalizzata a svolgere le seguenti attività:
 - a) individuare i settori o le aree di basso o alto rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
 - b) definire le priorità, la distribuzione delle risorse necessarie alla prevenzione ed al contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e le attività che devono essere svolte dalle Amministrazioni Pubbliche e dalle Autorità in funzione del livello di rischio riscontrato;
 - c) informare i soggetti designati sui risultati della valutazione nazionale per facilitare l'esecuzione delle autovalutazioni dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo a cui gli stessi sono esposti.



GRALE SPIN-OFF
RESEARCH AND CONSULTING SRL

Le principali modifiche e integrazioni alla Legge 92/2008 e succ. mod

SELF ASSESSMENT

Il principio di “autovalutazione” che tutti i soggetti designati dovranno svolgere, è orientato secondo i principi di proporzionalità ed adeguatezza della struttura.

Art. 16 quinquies (Autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte dei soggetti designati)

1. I soggetti designati devono adottare procedure volte a individuare, analizzare e valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell’esercizio della propria attività, tenendo conto di diversi fattori di rischio compresi quelli relativi alla tipologia delle operazioni effettuate, della clientela, dei paesi o aree geografiche di operatività, prodotti e servizi offerti e dei canali di distribuzione utilizzati e delle loro modalità di offerta alla clientela.
2. Le procedure di autovalutazione di cui al comma precedente devono essere proporzionate alla natura dell’attività svolta e alle dimensioni dei soggetti designati.
3. Per i soggetti designati non compresi nell’art. 18 comma 1 lettere a), b), c) e f) della presente legge, l’autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo è svolta dagli Ordini Professionali o Associazioni di categoria secondo schemi indicati dall’Agenzia.
4. Ai fini dell’autovalutazione dei rischi di cui al comma 1, i soggetti designati tengono in dovuta considerazione le risultanze della valutazione nazionale dei rischi e, qualora disponibili, le risultanze della relazione predisposta dalla Commissione Europea di cui all’art. 6, paragrafo 1 della Direttiva (UE) 2015/849.
5. L’autovalutazione dei rischi deve essere scritta, documentata, aggiornata e comunicata all’Agenzia secondo la periodicità indicata dalla stessa.



Le principali modifiche e integrazioni alla Legge 92/2008 e succ. mod

SELF ASSESMENT

Il principio di “autovalutazione” che tutti i soggetti designati dovranno svolgere, è orientato secondo i principi di proporzionalità ed adeguatezza della struttura.

Art. 16 sexies (Misure di mitigazione dei rischi)

1. I soggetti designati devono predisporre misure proporzionali ed adeguate ai rischi rilevati ponendo in essere politiche, procedure e controlli per gestire e mitigare in maniera efficace i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo individuati dagli stessi e quelli individuati a livello nazionale. Tali politiche, procedure e controlli sono commisurate alla natura e alle dimensioni dei soggetti designati.

2. I soggetti designati, su autorizzazione dell’alta dirigenza, adottano politiche, procedure e controlli di cui al presente articolo, ne verificano l’adeguatezza ed adottano altresì misure rafforzate per gestire e mitigare quei rischi che sono stati identificati come più alti.

Art. 10 bis (Informative di ritorno ai soggetti designati)

1. L’Agenzia predispone informative periodiche indirizzate ai soggetti designati che illustrino nei dettagli l’utilità e il seguito dato alle segnalazioni ricevute, gli indicatori che consentono di rilevarle, le tendenze e gli schemi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo .



Le principali modifiche e integrazioni alla Legge 92/2008 e succ. mod

Il combinato disposto degli articoli prima citati contribuisce a rafforzare le sinergie tra i soggetti designati affinché collaborino in maniera attiva alla determinazione dei cd. “Indicatori di anomalia” necessari alla individuazione delle operazioni potenzialmente sospette

Art. 36 (Obblighi di segnalazione) 1. I soggetti designati devono segnalare tempestivamente all’Agenzia:

- a) ogni operazione che, per natura, caratteristiche, entità o in relazione alla capacità economica e all’attività svolta dal soggetto a cui è riferita, ovvero per qualsiasi altra circostanza conosciuta, induca a ritenere che le risorse economiche, il denaro, o i beni oggetto dell’operazione medesima possano provenire da riciclaggio, da altri misfatti ovvero possano essere collegati al finanziamento del terrorismo;
 - b) chiunque o qualsiasi fatto, per qualsiasi circostanza conosciuta in ragione dell’attività svolta, possa essere collegato al riciclaggio, ad altro misfatto ovvero possa essere collegato al finanziamento del terrorismo;
 - c) i fondi che fanno o che hanno motivo di ritenere siano collegati, comunque, in relazione al terrorismo o al finanziamento del terrorismo.
2. Se la segnalazione avviene in forma verbale, il soggetto designato trasmette senza ritardo all’Agenzia una segnalazione scritta fornendo tutti i dati e le informazioni necessari per eseguire l’analisi finanziaria.
3. Gli obblighi di segnalazione si applicano anche alle operazioni e alle prestazioni professionali tentate, prospettate o comunque non eseguite.
4. L’Agenzia emana e aggiorna periodicamente indici di anomalia, al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni, dei soggetti, dei fatti o dei fondi oggetto di segnalazione ai sensi del comma 1.



Le principali modifiche e integrazioni alla Legge 92/2008 e succ. mod

Determinazione dei cd. “Indicatori di anomalia”

Altri indicatori di anomalia possono essere introdotti da fonti normative di rango inferiore (Linee Guida, circolari) volte a ridurre i margini di incertezza connessi alle valutazioni soggettive o a comportamenti discrezionali che possono contribuire al contenimento degli oneri ed al corretto ed omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazioni di operazioni sospette:

Per esempio:

indicatori di anomalia connessi al cliente

indicatori di anomalia connessi alle operazioni o ai rapporti

indicatori di anomalia connessi ai mezzi ed alle modalita' di pagamento

indicatori di anomalia relativi alle operazioni in strumenti finanziari ed ai contratti assicurativi

indicatori di anomalia relativi al finanziamento del terrorismo



Le principali modifiche e integrazioni alla Legge 92/2008 e succ. mod

- * Nella prospettiva di rafforzare le sinergie tra i designati si collocano le norme sui soggetti destinatari degli obblighi:

L'AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA (poteri di controllo, vigilanza, collaborazione, partecipazione) (Art. 4 – 5 – 5 ter)
SOGGETTI FINANZIARI (Art. 18)
SOGGETTI NON FINANZIARI (Art. 19)
PROFESSIONISTI (Art. 20)

1. Per **professionisti** si intendono: a) gli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Repubblica di San Marino; b) gli iscritti nel registro dei revisori contabili e delle società di revisione e nel registro degli attuari della Repubblica di San Marino;

c) gli iscritti nell'Albo degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino, quando compiono in nome o per conto del proprio cliente una qualsiasi operazione finanziaria o immobiliare, o quando assistono il cliente nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni relative: 1) al trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche; 2) alla gestione di denaro, di strumenti finanziari o di altri beni dei clienti; 3) all'apertura o alla gestione di conti bancari, libretti di deposito al risparmio, conti di titoli e altri rapporti d'affari presso soggetti finanziari; 4) alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società, trust, fondazioni, di enti o istituti giuridici analoghi con o senza personalità giuridica e al trasferimento a qualsiasi titolo di quote o azioni societarie; 5) alla organizzazione degli apporti necessari a costituire, gestire, o amministrare una società.

d) Le società o i soggetti costituiti in forma diversa dalla società che svolgono attività di revisione dei conti, di assistenza contabile, di consulenza tributaria o un'altra attività di pianificazione finanziaria, transazione o assistenza del cliente analoghe a quelle svolte dai soggetti di cui alle precedenti lettere a), b) e c) in relazione ai professionisti.

e) le società di servizi che svolgono l'attività di supporto alla prestazione professionale dei soggetti di cui alle precedenti lettere.

2. Sono inclusi tra i professionisti di cui al comma 1 i professionisti iscritti presso Albi o Registri esteri che esercitano anche occasionalmente nella Repubblica di San Marino.



GRALE SPIN-OFF
RESEARCH AND CONSULTING SRL

Le principali modifiche e integrazioni alla Legge 92/2008 e succ. mod

Art. 13 (Competenze degli Ordini professionali)

1. I professionisti sono tenuti a conseguire ed aggiornare la propria formazione in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, devono inoltre assicurarsi che il personale dipendente e i collaboratori siano correttamente informati sull'osservanza degli obblighi previsti dalla presente legge.
2. Gli Ordini professionali, nell'esercizio delle funzioni assegnate dai rispettivi Statuti, promuovono l'osservanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge da parte dei professionisti iscritti; curano e verificano che gli iscritti abbiano una formazione adeguata ed aggiornata sugli obblighi previsti dalla presente legge, contribuiscono ad organizzare la formazione e l'aggiornamento dei propri iscritti.
3. **Gli Ordini sono responsabili dell'elaborazione e aggiornamento di procedure e metodologie, adottate previo parere dell'Agenzia, per la valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, cui i professionisti sono esposti nell'esercizio della propria attività.**

Esiste una specifica norma che disciplina gli obblighi di formazione alla quale sarebbe necessario riportarsi (Art. 44 bis)



GRALE SPIN-OFF
RESEARCH AND CONSULTING SRL

Le principali modifiche e integrazioni alla Legge 92/2008 e succ. mod

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Art. 22 (Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela)

L'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela consiste nello svolgimento delle seguenti attività:

- a) identificazione del cliente e verifica della sua identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
- b) identificazione del titolare effettivo e adozione di misure ragionevoli per verificarne l'identità, utilizzando informazioni e dati ottenute da fonti affidabili, in modo che il soggetto designato sia certo dell'identità del titolare effettivo, tenendo conto dei criteri indicati all'art. 1bis dell'allegato tecnico;
- c) comprensione e acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto d'affari o della prestazione professionale. In presenza di un livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo elevato, l'attività di comprensione ed acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista si applica anche alle operazioni occasionali, diverse dalla prestazione professionale;
- d) svolgere un controllo costante del rapporto d'affari, anche esercitando una verifica sulle operazioni concluse in costanza di tale rapporto, in modo da assicurare che esse siano coerenti con la conoscenza che il soggetto designato ha del cliente, della sua attività economica e del suo profilo di rischio, anche riguardo, se necessario, all'origine dei fondi, e assicurarsi che siano tenuti aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute. In presenza di un livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo elevato, il soggetto designato deve svolgere, con aumentata frequenza, una revisione dei documenti, dei dati e delle informazioni precedentemente ottenute e, se necessario, avviare ulteriori approfondimenti sull'operatività del cliente.



Le principali modifiche e integrazioni alla Legge 92/2008 e succ. mod

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Art. 21 (Ambito di applicazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela)

1. I soggetti designati devono adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela nei seguenti casi: a) quando instaurano un rapporto d'affari; b) quando eseguono operazioni occasionali di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con un'unica operazione o con più operazioni che appaiono collegate; c) quando eseguono operazioni occasionali che rappresentino un trasferimento di fondi superiore ai 1.000 euro; d) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; e) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza delle informazioni, dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione della clientela.
4. I soggetti indicati nell'articolo 20 e i soggetti non finanziari di cui all'articolo 19 adempiono altresì agli obblighi di adeguata verifica della clientela quando l'operazione è di valore indeterminato o non determinabile. Le operazioni di cui all'art. 20, comma 1, lettera c), punto 4 si considerano in ogni caso di valore non determinabile.
5. I soggetti indicati nell'articolo 20 non sono tenuti ad adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione in relazione allo svolgimento della mera attività di redazione e/o di trasmissione della dichiarazione dei redditi per le persone fisiche e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale.

Art. 23 (Quando eseguire l'identificazione e verifica dell'identità della clientela e del titolare effettivo)

3. I soggetti indicati nell'art. 20 non sono obbligati ad osservare la disposizione di cui al primo comma nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei 24 compiti di difesa o di rappresentanza di questo cliente in un procedimento giudiziario o amministrativo o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento.



Le principali modifiche e integrazioni alla Legge 92/2008 e succ. mod

REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

Art. 23 quater (Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust)

Le società, le associazioni, le fondazioni, gli enti analoghi dotati di personalità giuridica, comunicano le informazioni relative alle persone fisiche che ne sono titolari effettivi all'Ufficio Industria, ai fini della conservazione in un registro ad accesso riservato.

3. I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva sono comunicati dal legale rappresentante delle società, delle associazioni, delle fondazioni, degli enti analoghi dotati di personalità giuridica, del trustee se persona giuridica o dal trustee persona fisica. La comunicazione può avvenire per via telematica ovvero in cartaceo, secondo le disposizioni impartite dagli Uffici che conservano i registri dei titolari effettivi.

9. L'acquisizione delle risultanze dei registri di cui al presente articolo non esonera i soggetti designati dal condurre ulteriori verifiche sulla titolarità effettiva.

Art. 24 (Obblighi di astensione per impossibilità ad adempiere agli obblighi di adeguata verifica)

1. Se i soggetti designati non sono in grado di adempiere gli obblighi di adeguata verifica della clientela indicati all'articolo 22, fatto salvo quanto stabilito all'art. 23 comma 2, devono astenersi dall'instaurare rapporti d'affari, dall'eseguire operazioni sui rapporti d'affari, dall'eseguire operazioni occasionali o prestazioni professionali e devono interrompere i rapporti d'affari, se già avviati.

3. Fatto salvo quanto indicato ai commi precedenti, qualora i dati e le informazioni relativi al titolare effettivo forniti in forma scritta dal cliente, risultino incoerenti rispetto all'individuazione, all'identificazione o alla verifica dell'identità del titolare effettivo svolta dal soggetto designato, quest'ultimo ne deve informare l'Agenzia, secondo le modalità e le tempistiche dalla stessa stabilite.



Le principali modifiche e integrazioni alla Legge 92/2008 e succ. mod

Art. 29 (Adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela attraverso soggetti terzi)

È consentito ai soggetti designati ricorrere a soggetti terzi per l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica di cui all'articolo 22, comma 1, lettere a), b) e c).

2. Ai fini della presente sezione, si considerano “soggetti terzi”: a) i soggetti finanziari di cui all'art. 18, comma 1, lettere a), b) e c);

b) i soggetti finanziari esteri che: 1. sono tenuti ad applicare obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione e di conservazione dei documenti, di livello analogo a quelli previsti dalla presente legge e dalla Direttiva (UE) 2015/849; 2. sono sottoposti a controlli di vigilanza circa il rispetto di obblighi previsti dalla Direttiva (UE) 2015/849 in modo conforme al capo VI, sezione 2 della stessa;

c) i professionisti di cui all'art. 20 comma 1.

Art.29 bis (Responsabilità dei soggetti designati, divieti ed esclusioni)

1. I soggetti designati rimangono responsabili degli obblighi di adeguata verifica della clientela effettuata attraverso soggetti terzi.

2. I soggetti designati valutano se gli elementi raccolti e le verifiche effettuate dai terzi siano idonei e sufficienti ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalla presente legge e verificano, nei limiti della diligenza professionale, la veridicità dei documenti ricevuti. In caso di dubbi sull'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, i soggetti designati provvedono, in proprio a compiere l'identificazione e ad adempiere, in via diretta, agli obblighi di adeguata verifica.



Le principali modifiche e integrazioni alla Legge 92/2008 e succ. mod

- * **Art 27 (Misure rafforzate di adeguata verifica della clientela)**
- * 1. I soggetti designati devono adottare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela per gestire e mitigare adeguatamente il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo:
 - * a) nei casi indicati agli articoli 27bis, 27 ter e 27 quinquies;
 - * b) in situazioni che presentano rischi più elevati individuati nell'ambito della valutazione nazionale ai sensi dell'articolo 16 bis;
 - * c) in situazioni che presentano rischi più elevati individuati dai soggetti designati nell'ambito della autovalutazione dei rischi di cui all'articolo 16 quinquies;
 - * d) nel caso di soggetti che hanno sede o risiedono in paesi ad alto rischio di cui all'art. 16 undecies.
- * 2. Ai fini dell'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela i soggetti designati esaminano contesto e finalità di operazioni quando caratterizzate da importi insolitamente elevati o quando sussistono dubbi circa la finalità cui le medesime sono, in concreto preordinate. In tali casi i soggetti designati rafforzano il grado e la natura delle verifiche atte a determinare se le operazioni siano sospette.
- * 3. Nel valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo relativi alle tipologie di clientela, aree geografiche e a particolari prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione, i soggetti designati devono considerare almeno i fattori di alto rischio previsti dall'Agenzia.



Le principali modifiche e integrazioni alla Legge 92/2008 e succ. mod

- * **Art 27 bis (Rapporti d'affari ed operazioni con persone politicamente esposte)**
- * 1. Nel caso di rapporti d'affari, operazioni occasionali o prestazioni professionali con clienti o titolari effettivi che siano persone politicamente esposte, i soggetti designati, oltre ad adottare misure di adeguata verifica della clientela di cui all'art. 22, devono utilizzare adeguati sistemi di gestione del rischio, ivi comprese procedure basate sul rischio, per determinare se il cliente o il suo titolare effettivo sia una persona politicamente esposta.
- * 2. Nel caso di rapporti d'affari con clienti o titolari effettivi che sono persone politicamente esposte, i soggetti designati devono:
 - * i) ottenere l'autorizzazione dell'alta dirigenza prima di instaurare o proseguire un rapporto d'affari con tali persone;
 - * ii) adottare misure adeguate per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nei rapporti d'affari con tali persone;
 - * iii) esercitare un controllo costante rafforzato sul rapporto d'affari.
- * 3. Nel caso di operazioni occasionali o prestazioni professionali con persone politicamente esposte, i soggetti designati devono adottare misure adeguate per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi.
- * 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai familiari di persona politicamente esposta e ai soggetti con il quale le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami.



Le principali modifiche e integrazioni alla Legge 92/2008 e succ. mod

Responsabile incaricato antiriciclaggio

Art. 43 (Esercizio della funzione di responsabile incaricato antiriciclaggio presso altri soggetti designati)

I soggetti finanziari di cui all'art. 18, comma 1 lettere d), e), i soggetti non finanziari di cui all'art. 19 ed i soggetti di cui all'art. 20 possono attribuire, in funzione delle dimensioni e della natura dell'attività economica, le funzioni ed i poteri di responsabile incaricato antiriciclaggio ad un proprio dipendente ovvero ad un collaboratore, con esperienza nel settore ove il soggetto designato opera, ovvero al legale rappresentante, al titolare dell'impresa individuale oppure al professionista stesso.

2. Fino all'attribuzione della funzione di responsabile incaricato antiriciclaggio, o in caso di assenza o impedimento dello stesso, tutti i compiti e le responsabilità connesse a tale funzione sono attribuiti al legale rappresentante o al titolare dell'impresa individuale o al professionista.



Le principali modifiche e integrazioni alla Legge 92/2008 e succ. mod

Responsabile incaricato antiriciclaggio

Art. 42 (Funzione e poteri del responsabile incaricato antiriciclaggio)

I soggetti designati devono nominare al loro interno un responsabile incaricato antiriciclaggio al quale compete la ricezione delle segnalazioni interne, l'approfondimento delle stesse e la trasmissione all'Agenzia, qualora le ritenga fondate sulla base dell'insieme degli elementi a sua disposizione, anche desumibili da altre fonti. Le segnalazioni devono essere inoltrate all'Agenzia prive del nominativo della persona fisica che ha rilevato l'operazione sospetta ai sensi dell'articolo

2. L'atto di nomina del responsabile incaricato antiriciclaggio contiene l'indicazione e la valutazione dei requisiti di professionalità e dei poteri conferiti. L'atto di nomina è trasmesso all'Agenzia.

3. Fino alla nomina del responsabile incaricato antiriciclaggio, tutti i compiti e le responsabilità connesse a tale funzione sono attribuite al legale rappresentante. In caso di assenza temporanea del responsabile incaricato antiriciclaggio tutti i compiti e le responsabilità connesse a tale funzione possono essere attribuite ad un suo sostituto. La nomina del sostituto avviene secondo quanto stabilito per il responsabile incaricato antiriciclaggio. In caso di assenza o impedimento del responsabile incaricato antiriciclaggio e del suo sostituto, qualora nominato, tutti i compiti e le responsabilità connesse a tale funzione sono attribuite al legale rappresentante.

4. Il responsabile incaricato antiriciclaggio ricerca e acquisisce le informazioni, anche attraverso i dipendenti e i collaboratori che, a qualsiasi titolo, entrano in contatto con la clientela o che, comunque, sono a conoscenza dei rapporti con la clientela o dell'esecuzione di operazioni per conto della stessa.

5. Anche in assenza di segnalazioni interne, il responsabile incaricato antiriciclaggio esegue l'analisi delle operazioni compiute, ricerca ed acquisisce le informazioni e, nei casi previsti dall'articolo 36, trasmette la segnalazione all'Agenzia.

6. L'Agenzia disciplina con proprie Istruzioni le procedure di nomina, i requisiti, le funzioni ed i compiti, anche ulteriori, del responsabile incaricato antiriciclaggio.



Le principali modifiche e integrazioni alla Legge 92/2008 e succ. mod

Le novità per i professionisti

In via generale, durante l'esame della posizione giuridica del cliente e nelle fasi preliminari di consulenza **è stata confermata l'esenzione dall'obbligo di segnalazione di operazione sospetta.**

Inoltre, sono state abolite le ipotesi di segnalazione tardiva, quando:

La segnalazione di operazione sospetta sia effettuata, nonostante la preesistenza degli elementi di sospetto, solo successivamente all'avvio di attività ispettive presso il soggetto obbligato, da parte delle autorità,

La segnalazione sia effettuata decorsi 30 giorni dal compimento dell'operazione sospetta.

La normativa antiriciclaggio prevede **che il professionista può effettuare la segnalazione all'AIF o agli organismi di autoregolamentazione (esempio; consiglio dell'ordine degli avvocati, consiglio dell'ordine dei commercialisti, consiglio dell'ordine dei consulenti del lavoro). Art 37 IV Direttiva non recepito dalla normativa interna**

L'AIF assegna un livello di rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo della segnalazione ricevuta dai professionisti.



Le principali modifiche e integrazioni alla Legge 92/2008 e succ. mod

* IL REGIME SANZIONATORIO

* Sono stati fissati i seguenti parametri per determinare la gravità delle violazioni:

- * intensità e grado dell'elemento soggettivo;
- * grado di collaborazione con le autorità;
- * rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto;
- * reiterazione e diffusione dei comportamenti.

* Ecco le sanzioni penali e amministrative previste dal decreto antiriciclaggio 2017

*

* Sanzioni penali

* Commette reato chi, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica, in occasione dell'adempimento dei predetti obblighi, "utilizza" dati e informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione.

* Tale violazione è punita con la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa da 10.000 a 30.000 euro.

*

* Sanzioni amministrative

* È stata fissata in 2.000 euro (anziché da 3.000 a 50.000 euro) l'entità della sanzione per i soggetti obbligati che violino gli obblighi di adeguata verifica e di astensione o degli obblighi di conservazione.

* Nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, è applicata la sanzione da 2.500 a 50.000 euro (anziché nella misura del triplo).

* Con riferimento all'inosservanza dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette:

* è stata modificata a 3.000 euro l'entità della sanzione;

* nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, è applicata la sanzione da 30.000 a 300.000 euro, ulteriormente aumentata nei casi in cui le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime producano un vantaggio economico (nel caso in cui il vantaggio sia determinato o determinabile e, comunque, non inferiore a 450.000 euro, la sanzione è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio; nel caso in cui il vantaggio non sia determinato o determinabile, la sanzione è elevata fino ad 1 milione di euro);

* è stata eliminata la sanzione per i casi di tardiva segnalazione;



GRALE SPIN-OFF
RESEARCH AND CONSULTING SRL

Le principali modifiche e integrazioni alla Legge 92/2008 e succ. mod

CONCLUSIONI:

La direttiva sembra riconoscere – finalmente - che l'uso di un approccio basato sul rischio costituisce un modo efficace di individuare e mitigare i rischi per la stabilità del sistema finanziario e dell'economia nel suo insieme.

Per attuare e razionalizzare il principio è necessario da un lato oggettivizzare gli indici di anomalia per renderli fruibili ed adattabili a tutti i designati; dall'altro occorre sviluppare indicatori specifici che rendono quel giudizio sul cliente, in termini di rischio, un giudizio quanto più prossimo alla realtà concreta (Risk assesment).

Questa è la vera sfida da intraprendere per una corretta applicazione della normativa antiriciclaggio attraverso l'attuazione di concrete sinergie tra gli attori del sistema di prevenzione antiriciclaggio.

